

BGE 48 II 31

Bundesgericht (BGE), 1922-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_48_II_31

FR: ATF 48 II 31

IT: DTF 48 II 31

Volltext

30 Familienrecht. N° 3. sam seien, sei es bei Prozessunfähigkeit des Klägers von der Einreichung der Klage, bei Prozess unfähigkeit des Beklagten von deren Zustellung, oder aber von einem gewissen spätern Zeitpunkt an. Vorbringen du Parteien aber, welches die nähere Prüfung von Verhältnissen anregt, die von Amtes wegen zu berücksichtig'~n sind, werden durch das Verbot des Art. 80 OG nicht betroffen (AS 41 II S. 173 f. Erw. 1). 4. - Ist die Prozessfähigkeit nach dem Ausgeführten ein Teil der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit, so bedarf es dazu der Urteilsfähigkeit und können Urteils- unfähige nicht selbst, sondern für sie nur ihre gesetz- lichen Vertreter prozessual wirksam handeln (Art. 17 u. 407 ZGB). Wenn es auch dem kantonalen Prozessrechte freisteht, die Vertretung vor Gericht durch gerichtlich bestellte Anwälte vorzuschreiben, so beschlägt dies nur die « Postulationsfähigkeit »), während die Prozessfähig- keit und die Art der Bestellung des gesetzlichen Vertreters des Prozessunfähigen ausschliesslich vom eidgenössischen Recht beherrscht wird. Nun spricht sich freilich das Gutachten Ladame über die Urteilsfähigkeit der Be- klagten nicht ausdrücklich aus. Indessen ergibt sich aus ihm, dass, wenn auch die intellektuellen Kräfte der Beklagten nicht erheblich vermindert sind, doch ihr Gemütsleben stark gestört ist, ja jeden Gleichgewichts entbehrt. Dieser Zustand schliesst vernunftgemässes Handeln zweifellos aus, und zwar war dies mindestens schon zur Zeit der Anhebung der Klage der Fall, wif es denn ihrem Offizialanwalt deshalb ja auch verwehrt wurde, sich mit ihr wegen des Scheidungsprozesses ins Benehmen zu setzen. Bedurfte sie infolgedessen für den Scheidungsprozess eines gesetzlichen Vertreters, für dessen Ernennung nach den massgebenden Vorschriften des ZGB allein die Vormundschaftsbehörde zuständig ist, so genügte die blosse Bestellung eines Offizialanwaltes durch das Prozessgericht nicht und waren dessen Pro- zesshandlungen daher ebenso unwirksam, wie es die- Erbrecht. N° 4. 31 jenigen der handlungsunfähigen Beklagten selbst gewesen wären. Dieser Mangel wurde nicht etwa dadurch geheilt dass er vor den kantonalen Instanzen nicht g, rügt wurde; auch ergibt sich aus dem Verhalten des Beistandes der Beklagten, dass er die Prozesshandlungen ihres Offi- zialanwaltes nicht genehmigt. · Somit erweist sich das ganze Prozessverfahren von der Zustellung der Klage an als nichtig. Die Sache ist daher zu neuer Durchführung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Demnach erkennt das Bnndesgericht : Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 17. Januar aufgehoben und die Sache zu neuer Behand- lung an die Vorinstanz zurückgewiesen. III. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 4. Sentanze. aa marzo 19aa della Ila sezione civile nella causa Peverada, contro Peverada.-Schira. Chi invoca un testamento orale deve dimostrare ehe il tes- tatore non era in ista.to di ricorrere alle forme ordinarie, vale a dire al testamento pubblico od all'olografo. La eon- segna dell'atto aHa posta all'indirizzo del magistrato (Pretore), non soddisfa all'art. 507 ces, secondo il quale il testamento deve essere «deposto » presso l'autorita dai due testi. Anche Ie dichiarazioni ehe, a stregua dell'art. 507 i

testi debbono fare al magistrato, sono elementi essenziali del testamento orale. A. - Il 18 aprile 1919 (Venerdì Santo) i sigg. Silvio Mella e Basilio Buzzilli, trovandosi al capezzale di Peverada Silvio in loco, ammalato di grippe, redigevano il seguente testamento :

:32 Erbrecht. N° 4. « Loeo, 18 aprile 1919. » In oggi alle ore 6 % pomeridiane al capezzale dell'am- I) malato Peverada Silvio fu Vincenzo, ai sottoscritti) ha dichiarato che lascia erede universale la propria » moglie Peverada Severa nata Sehira eoll'obbligo che) la prefata adempia ai legati dichiarati verbalmente sia » eoi enti morali come eoi parenti che hanno diritto all'e- l) eredità.. Assolutamente esclude dalla parte d'eredità. » quelli che non sono contenti di eio che la moglie sta- » bilisce e che e conforme all'idea del legatario proprio) marito. » In fede : firmati : » Testimonio Silvio Mella fu Paolo. » Testimonio Basilio Buzzilli fu Giov. Maria. » In un'aggiunta allo stesso atto, immediatamente dopo la loro firma, i due testimoni attestavano quanto segue : «(Loeo, 18 aprile 1919. ») I sottoscritti testi dichiarano che il testatore ha di- » chiarato quanto retro come sua ultima volontà. testa- » mentaria autorizzandoli a provvedere per la debita)) documentaziQne legale. Dichiarano in fine che il testa-)) tore si trovava in istato di piena e completa capacità. ») a disporre e nel pericolo imminente di morte. » In fede i testimoni : » firmati: ») Silvio MeUa fu Paolo. » Buzzilli Basilio fu Giov. Maria. » Sulle condizioni nelle quali questi atti furono redatti il Silvio Mella soprannominato, che aveva assistito il ma- lato durante la malattia, sentito in seguito come teste, ebbe a dichiarare : « 11 Peverada stette a letto sei giorni » e la malattia aveva un corso normale. Il medico aveva » buone speranze. La antivigilia di Pasqua » (18 aprile), » giorno nel quale il testamento orale fu redatto, l'amma- » lato si sentiva bene. Solo verso la sera il suo stato si » aggravò. Il testamento era già stato steso due giorni) prima di Pasqua, quando l'ammalato si sentiva bene ... » Erbrecht. N° 4. 33 » In quel giorno » (18 aprile) « il Peverada disse » (indirizzandosi ai testi): « Visto che siete presenti voi due)) amici, approfitto per dettarvi le mie ultime volontà)) che esposti già. alla Severa » (sua moglie, l'attuale con- venuta). « Noi stendemmo il testamento, che venne)) poi letto al Silvio, che 10 trovò conforme e noi .10 ») firmammo, poi chiamammo la Severa per - fargliene » parte ... ») « Il Peverada stesso ci disse che il testamento)) così steso era valido in conformità. dei CCS, » aveva letto a suo tempo. » Il Peverada moriva alle ore 7 % ant. del 20 aprile (giorno di Pasqua). B. - Il giorno stesso della confezione (18 aprile), il testamento era stato chiuso in una busta che il teste Mella Silvio consegnava non raccomandata, il 19 aprile, alla posta di Loeo all'indirizzo del Pretore di Loarno. Il 21 aprile il sig. Degiorgi Daniele, segretario-assessore del Pretore di Loarno, che si trovava per caso in Loeo, ritirava dalla posta il plico e lo portava a Loarno, dove fu pubblicato dal Pretore il 25 aprile, alla presenza di Peverada Attilio e Peverada Angelo, nipoti del testato. C. - Con petizione del 23 maggio 1919 Peverada Nicolo fu Vincenzo, fratello del defunto Angelo ed Attilio Pio Peverada, suoi nipoti ed eredi legali (come constatata l'istanza cantonale), per se ed a nome del fratello Francesco, assente, chiedevano in linea principale che il testamento fosse dichiarato nullo e che la vedova Severa Peverada fosse tenuta a prestarsi alla divisione dei beni relitti dal defunto, previo inventario e stima a mezzo di notaio. Chiedevano, in linea subordinata, che la convenuta fosse ritenuta erede universale con vincolo di sostituzione e conseguentemente obbligata a prestarsi a quanto è prescritto dall'art. 490 CCS e quanto meno ad eseguire i legati di cui nel testamento è parola. D. - Il Pretore di Loarno respinse tutte le domande di petizione. AS 48 II - 1922

34 Erbrecht N° 4. La sentenza fu confermata, dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino con giudizio del 17 gennaio 1922, dal quale Angelo ed Attilio Peverada si appellano al

Tribunale federale nei termini e nei modi di rito, riproponendo a giudicare le conclusioni dedotte in sede cantonale. Considerando in diritto: Da deddersi e la questione di sapere se il testamento soddisfa alle condizioni prescritte dagli art. 506 e 507 ccs per la validità del testamento orale. 1. - Il testamento orale costituisce una forma speciale e straordinaria di disposizione di ultima volontà, non ammissibile se non nei casi tassativamente contemplati dalla legge. A chi intende prevalersi di un testamento siffatto (nel caso in esame dunque, alla convenuta) incombe anzitutto la prova che esso era letto, vale a dire che il testatore era impedito di ricorrere alle forme ordinarie di testamento (RU 44 II p. 350), e cioè alla forma pubblica od a quella olografa. Chiedesi se la convenuta abbia fornito questa prova. In sede cantonale essa ha dato opera a dimostrare che le condizioni di luogo e di tempo nelle quali il testamento fu fatto e l'aggravarsi, subito dopo, dello stato del testatore, lo avessero impedito di aver ricorso alla forma pubblica o notarile. Ma non occorre decidere se la convenuta abbia raggiunto la dimostrazione di questa tesi perché, comunque, essa non ha provato che il testatore non fosse in istato di servirsi dell'altra forma ordinaria di testamento, della forma olograta. In altri termini, essa non ha dimostrato che il testatore fosse illetterato ed incapace di scrivere anche le poche e semplici parole che costituiscono il suo testamento o che, pur essendo in generale capace di scrivere, non lo fosse nel momento particolare in cui il testamento fu fatto per le condizioni speciali nelle quali versava. Nulla risulta dall'interrogatorio a favore di questa ipotesi. Il costituito precitato Erbrecht. No 4. 35 (stato di fatto lett. A) dei teste Mella starebbe piuttosto per la tesi contraria. Mella depone in modo assai particolareggiato sullo stato dell'ammalato e riferisce i propositi da esso tenuti immediatamente prima e dopo la confezione del testamento. Ma in nessun modo il teste fa cenno ad una impossibilità nella quale il disponente si sarebbe trovato di stendere esso stesso il testamento. Non per necessità, ma perché i suoi due amici MeHa e Buzzini si trovavano casualmente insieme al suo capezzale, l'ammalato preferì la forma orale e riteneva senz'altro lecita e che forse gli tornava più comoda della forma olografa.

L'ammalato stava bene, parlava e rideva, riferisce il teste. Il suo stato generale non lo impediva di ricorrere al testamento olografo e che a ciò ostassero impedimenti speciali (per es. paralisi del braccio o della mano o altro impedimento fisico all'uso della penna ecc.), non vien nemmeno allegato. Nel caso in esame quindi la forma orale del testamento non era lecita (cfr. RU 44 II p. 350; 45 II p. 370). 2. - Ma anche a prescindere da questo primo punto, il testamento si appalesa irrito e nullo per molteplici violazioni dell'art. 507 ccs. a) A stregua di questo disposto, la disposizione orale deve essere deposta « senza indugio» presso un'autorità giudiziaria. Nel caso in esame essa non fu deposta direttamente dal Pretore ma consegnata alla posta al suo indirizzo. Pur ammettendo che questa consegna sia avvenuta « senza ritardo» (il testamento fu fatto alle 6 % di sera e la impostazione avvenne il giorno dopo), chiedesi se questo mezzo di trasmissione del testamento all'autorità sia conforme alla legge. La risposta è negativa. Nella sentenza Almeras contro Weller (RU 45 II p. 527) il Tribunale federale ha dichiarato che l'espressione « senza ritardo» non significa solo immediatamente, ma anche « direttamente», senza intermediazioni (sans délais), ed ha annullato un testamento orale che era pervenuto all'autorità per il tramite di terze

36 Erbrecht, ht. N° 4. persone. Il principio posto dalla sentenza precitata trova applicazione anche nel caso attuale. La legge non è un intermediario tra i testi testamentari ed il magistrato o il suo ufficio. Per un seguito uninterrotto di operazioni affidate ai soli testi e succedentesi senza soluzione di continuità, la legge ha inteso impedire che lo scritto sia alterato per opera di un terzo. A questo scopo non soddisfa la trasmissione del testamento per mezzo postale. Un pleco consegnato alla posta passa di regola per diverse, qualche volta

per molte mani, e taluni mezzi del trasporto postale offrono, in date condizioni (in momenti di disservizio postale o ferroviario ecc.), scarsa garanzia che arrivi in volume a destinazione. La consegna dell'atto per mezzo postale non è quindi inalienabile e quella che la legge affida ai soli testi, gli obblighi dei quali, per l'importanza della loro missione, devono essere interpretati con rigore. Oltre che in tali ragioni, questa tesi trova conforto anche nella lettera della legge. L'espressione tedesca « niederlegen » significa, in senso proprio, l'azione del trasporto diretto della cosa al luogo di destinazione. Non essenzialmente diverso è il senso dei termini « deponere » di cui fa uso il testo italiano, non potendosi dire, ove si voglia esprimersi in termini propri ed esatti, che si « depona » qualche cosa inviandola al destinatario per mezzo postale. Il testo francese è ancora meno dubbio poiché parla di « remettre l'écriture entre les mains d'une autorité judiciaire. » Aggiungasi che secondo l'art. 507 il deposito dell'atto presso il magistrato deve essere fatto dai due testi (« La disposizione orale ... è firmata da ambedue i testi e poscia deposta dagli stessi... »), condizione che sembra praticamente inalienabile con una consegna alla posta e che, comunque, non si verifica nel caso in esame in cui l'impostazione venne fatta da un teste solo. b) Secondo l'art. 507 i testi debbono dichiarare all'autorità competente che il testatore ha manifestato la sua ultima volontà « nelle particolari circostanze da Erbrecht NO 4. 37 loro indicate ». Questo procedimento fu omissso del tutto. I testi non comparvero davanti al Pretore, non vi fecero nessuna dichiarazione e l'autorità procedette semplicemente alla pubblicazione del testamento, come se si trattasse di un testamento notarile od olografo. Questa inosservanza di un preciso precetto di legge basterebbe da sola a rendere il testamento irritato e nullo. 3. - L'istanza cantonale pur, riconoscendo implicitamente che alcuni precetti dell'art. 507 non sono stati osservati, attribuisce loro solo valore di disposizioni d'ordine, la cui trasgressione non infirmerebbe la validità del testamento. Questa opinione, già espressa dallo stesso giudice in altra sentenza (causa precitata Schulze contro Pizzorno, RU 44 II p. 345 e seg.) fu dichiarata erronea da questa Corte. Il testamento orale è atto solenne e tutte le formalità che la legge per esso prevede sono di rigore ed egualmente indispensabili alla sua validità. 4. - Per i motivi che precedono il testamento Peverada del 18 aprile 1919 deve quindi venir annullato senza che occorra esaminare le altre obiezioni sollevate dagli appellanti (per es. esistenza di un pericolo di morte nel senso dell'art. 506; ammissibilità del deposito del testamento presso il segretario del magistrato o la sua Cancelleria, anziché direttamente presso il magistrato stesso ecc.). Tutte queste questioni devono essere riservate. 11 Tribunale federale pronuncia : L'appello è ammesso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.